



CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE, 2 OTTOBRE 2014, N. 20854

La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza.

La clausola risolutiva espressa è la clausola con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite. In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente (la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione) dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. Pertanto, in materia di contratti, stabilire se sussista una condizione risolutiva o una clausola risolutiva espressa dipende dalla interpretazione della volontà delle parti, rimessa al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nella misura in cui sia informata ad erronei criteri giuridici o non sorretto da una motivazione logicamente adeguata.

In tema di contratti, si ha condizione risolutiva (art. 1353 c.c.), allorché le parti subordinino la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un evento futuro e incerto. Qualora si verifichi la condizione risolutiva, gli effetti del negozio si considerano come mai verificati.

COMMENTO

di A. Cecchetto

La pronuncia in commento ribadisce, in tema di clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), alcuni concetti essenziali in continuità con la giurisprudenza precedente e la dottrina.

Anzitutto, resta precluso al giudice l'accertamento della *gravità* dell'inadempimento dell'obbligazione dedotta nella clausola risolutiva espressa: trattasi infatti di requisito non necessario per il funzionamento di questo meccanismo negoziale, che anzi costituisce un mezzo con cui le parti, nell'esercizio della loro autonomia, predeterminano in anticipo che un determinato inadempimento è senz'altro tale – nell'assetto dei loro interessi – da giustificare la risoluzione. Costituisce quindi una riduzione notevole del rischio connesso a valutazioni incerte sulla gravità operate dal giudice nel sindacato sul merito del contratto.

Diverso aspetto, invece, è quello dell'*imputabilità* dell'inadempimento, che invece è pur sempre richiesta anche considerando che la norma in questione, contenuta nella sezione prima del capo XIV (della risoluzione per inadempimento) si riferisce appunto alla risoluzione per tale specifica ipotesi.

JUS CIVILE



Il giudice ben potrà accertare se l'inadempimento si sia verificato, con la specificazione, tuttavia, che la dichiarazione del contraente non inadempiente che intenda valersi dell'altrui inadempimento (di tipo negoziale, unilaterale e recettizio) è di per sé idonea a produrre l'effetto risolutivo, con la conseguenza che la sentenza del giudice avrà carattere dichiarativo. La sentenza peraltro qualifica come *diritto potestativo* il potere del creditore di risolvere unilateralmente il contratto in presenza di tale clausola (cfr. analogamente la pronuncia Cass., sent. n. 2009/18920).

La sentenza inoltre si sofferma ampiamente sulla necessità di tracciare un confine netto tra clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva: solo nel primo caso, infatti, il fatto dedotto (inadempimento) sarà riconducibile al governo del contraente, mentre in caso di *factum principis* sottratto al potere delle parti sarà senz'altro ravvisabile una condizione (con la conseguenza che opererà per automatismo la risoluzione, non essendo necessaria alcuna dichiarazione dei contraenti). Tale conclusione, tuttavia, non esclude la configurabilità della c.d. condizione di adempimento, ovvero la possibilità di dedurre in condizione l'adempimento di una delle parti.

Peraltro, mentre la clausola risolutiva espressa è a pieno titolo elemento del regolamento contrattuale, la condizione è ontologicamente diversa in quanto "modo di essere" del contratto stesso.

Bibliografia:

Sulla gravità dell'inadempimento dedotto in una clausola risolutiva espressa.

Giurisprudenza: cfr. *ex multis* Cass., sent. nn. 25141/2008, 16993/2007, 3343/2001, 3102/2000.

Dottrina: SACCO, *Il contratto*, in *Trattato Rescigno*, III edizione, Vol. X, Utet, 2002, p. 660 ss.; BIANCA, in *Diritto civile. La responsabilità*, Giuffrè, 1995, p. 315 ss.; GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Cedam, 2010, II, p. 511; SICCHIERO, *La risoluzione per inadempimento*, in *Commentario Schlesinger-Busnelli*, 2007, p. 594 ss.; solo parzialmente difforme è l'opinione di TURCO, almeno per l'ipotesi in cui vengano dedotti nella clausola inadempimenti reciproci (cfr. *L'imputabilità e l'importanza dell'inadempimento nella clausola risolutiva espressa*, Giappichelli, 1997, p. 178 ss.).

Sull'imputabilità dell'inadempimento dedotto in una clausola risolutiva espressa.

Giurisprudenza: cfr. *ex multis* Cass., sent. nn. 2553/2007, 11717/2002, 9356/2000, 10102/1994, 1119/1993.

Dottrina: SICCHIERO, *La risoluzione per inadempimento*, in *Commentario Schlesinger-Busnelli*, 2007, p. 324 ss.; SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, in *Trattato Grosso-Santoro-Passarelli*, IV, 2, Milano, 1972, p. 279 ss.

Sul discrimine tra clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva.

Giurisprudenza: cfr. *ex multis* Cass., sent. nn. 17859/2003, 1181/1983, 61/1982.

Dottrina: SICCHIERO, *La risoluzione per inadempimento*, in *Commentario Schlesinger-Busnelli*,

JUS CIVILE



2007, p. 601 ss.; SMIROLDO, in *Profili della risoluzione per inadempimento*, Milano, 1992, pp. 217-218; MOSCO, in *La risoluzione del contratto per inadempimento*, Napoli, 1950, pp. 194-195.